

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Dr.ssa Alessandra LAROCCA (cod. fiscale LRCLSN91E66B180U), dipendente a tempo indeterminato con il profilo professionale di Infermiere (Area dei Professionisti della Salute e Funzionari) ex categoria D, in servizio presso l'U.O.C. Pediatria del Presidio Ospedaliero di Francavilla Fontana: conferma del collocamento in distacco sindacale totale in essere per l'anno 2025.

AREA GESTIONE PERSONALE

U.O.S. Trattamento giuridico, economico e previdenziale

Direttore dell'Area Gestione Personale Dr.ssa Caterina Diodicibus, sulla base dell'istruttoria effettuata dal funzionario responsabile rag. Antonella Mancarella, della relazione formulata dal Dirigente amministrativo Dr.ssa Adriana CARROZZO, relaziona:

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 01/0529 del 28/12/2022 - a seguito della richiesta inoltrata dalla Segreteria Generale FIALS, formulata con lettera del 27.12.2022, questa Amministrazione prendeva atto della conferma con decorrenza 01.01.2023 e sino al 31.12.2023- del distacco sindacale totale della dr.ssa Alessandra LAROCCA, (cod. fiscale LRCLSN91E66B180U), dipendente a tempo indeterminato con il profilo professionale di Infermiere (Area dei Professionisti della Salute e Funzionari) ex categoria D, assegnata presso l'U.O.C. Pediatria del Presidio Ospedaliero di Francavilla Fontana;
- con successiva determinazione n. 01/0009 del 9 gennaio 2024, per i motivi nella stessa riportati, è stato confermato anche per l'anno 2024 il distacco totale.

VISTA la lettera prot. n. 227/SN del 03.12.2024, con la quale la FIALS – Segreteria Generale, ha confermato il distacco sindacale totale – per l'anno 2025- per la dr.ssa Alessandra LAROCCA, (dirigente sindacale) dipendente a tempo indeterminato, con il profilo professionale di Infermiere (Area dei Professionisti della Salute e Funzionari) ex categoria D, in servizio presso l'U.O.C. Pediatria del Presidio Ospedaliero di Francavilla Fontana;

VISTO il Testo Coordinato delle disposizioni Contrattuali del CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali del 4 dicembre 2017, coordinato con le modifiche introdotte dal CCNQ di ripartizione dei distacchi e permessi tra le Organizzazioni Sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2022-2024 del 30 novembre 2023 e, in particolare il contingente dei distacchi assegnato alla FIALS (alla tavola 5) per un totale di n. 21 unità;

VISTO l'articolo 11 del CCNL comparto sanità – triennio 2019-2021 sottoscritto in data 2 novembre 2022, in ordine al trattamento economico da corrispondere ai dipendenti in distacco sindacale che si compone:

comma 1:

- a) di stipendio, assegni personali e RIA in godimento, differenziali economici di professionalità, indennità di incarico, indennità di qualificazione professionale, indennità di specificità infermieristica, indennità di tutela del malato e promozione della salute, indennità professionale specifica;
- b) di un elemento di garanzia della retribuzione, in una percentuale non inferiore al 60% e non superiore al 90% delle voci retributive conseguite dall'interessato nell'ultimo anno solare di servizio che precede l'attivazione del distacco, corrisposte a carico del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali e del Fondo premialità e condizioni di lavoro con esclusione delle voci di cui al comma a) a carico dei fondi, delle indennità per condizioni di lavoro (turno notturno, indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi, rischio radiologico), bilinguismo, polizia giudiziaria, pronta disponibilità, compensi per le ore di straordinario, misure di welfare integrativo, prestazioni

aggiuntive e trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge di cui all'art. 102 comma 3 lett. d) (...)

comma 2:

le misure percentuali dell'elemento retributivo di cui al comma 1, lett. b), sono definite in sede di contrattazione integrativa ed il relativo onere è posto a carico dei rispettivi fondi di riferimento. La natura delle voci retributive che compongono l'elemento di garanzia non subisce modifiche, agli effetti pensionistici e dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto. Non si determinano pertanto nuovi o maggiori oneri;

comma 4:

in caso di distacco part time o frazionato, l'elemento di garanzia è riproporzionato in base alla corrispondente percentuale di distacco;

comma 5:

la disciplina di cui al presente articolo è applicata dalla data di decorrenza della contrattazione integrativa di cui ai commi 2 e 3, successiva a quella di sottoscrizione;

comma 6:

il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 43 del CCNL del 20.09.2001 integrativo del CCNL del 7.4.1999 e l'art. 23, comma 9 del CCNL 19.4.2004.

DATO atto che nell'ambito di questa Azienda non è stato ancora definito il Contratto Integrativo aziendale riferito al CCNL 02.11.2022;

RITENUTO in conclusione di poter accogliere la richiesta della FIALS, ponendo in distacco sindacale totale la suddetta dipendente a decorrere dal 1.01.2025 sino al 31.12.2025.

RITENUTO, infine, di dover trasmettere il presente provvedimento, ai sensi del comma 1 del citato art.13 del CCNQ del 24.09.2007, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio "Relazioni Sindacali" tramite il sistema GEDAP, nonché alla segreteria nazionale della FIALS.

RICHIAMATA la deliberazione 14/6/2007 del Garante per la protezione dei dati personali ad oggetto: "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per le finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico".

RICHIAMATO, altresì, il provvedimento n.1406 del 20.5.2009 di approvazione delle "Linee Guida per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa da intendersi qui integralmente riportati e trascritti:

- 1 accogliere a mente del CCNQ del 4 dicembre 2017, coordinato con le modifiche introdotte dal CCNQ di ripartizione dei distacchi e permessi tra le Organizzazioni Sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2022-2024 del 30 novembre 2023, la richiesta



- inoltrata dalla FIALS intesa ad ottenere la conferma del distacco sindacale totale, in essere nei confronti della Dr.ssa Alessandra LAROCCA, (dirigente sindacale) dipendente a tempo indeterminato, con il profilo professionale Infermiere (Area dei Professionisti della Salute e Funzionari) ex categoria D, assegnata presso l'U.O.C. Pediatria del Presidio Ospedaliero di Francavilla Fontana;
2. porre, conseguentemente, in distacco sindacale full time la suddetta dipendente a decorrere dal 01.01.2025 e sino al 31.12.2025;
 3. attribuire alla dr.ssa Alessandra LAROCCA il trattamento economico come disciplinato dall'art. 11 del CCNL sottoscritto in data 02/11/2022 fatto salvo quanto sarà concordato in sede di Contrattazione Integrativa Aziendale per la percentuale da corrispondere sull'elemento di garanzia della retribuzione previsto al comma 1 lettera b;
 4. notificare il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio "Relazioni Sindacali" tramite il sistema GEDAP, nonché alla FIALS – Segreteria Nazionale;
 5. inviare la presente determinazione:
 - a. all'interessata;
 - b. al Direttore Amministrativo e Sanitario del Presidio Ospedaliero di Francavilla Fontana nonché al Direttore dell'UOC di Pediatria del medesimo Presidio Ospedaliero;

Il Funzionario

Rag. Antonella MANCARELLA

Il Dirigente U.O.S.

Dr.ssa Adriana CARROZZO

Trattamento Giuridico economico e previdenziale

Il Direttore U.O.C.

Dr.ssa Caterina DIODICIBUS

Area Gestione del Personale

Con la sottoscrizione della presente determinazione si dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.